

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI FIORENZUOLA D'ARDA - APS

ART.1

(Denominazione – sede - durata)

È costituito un Ente del Terzo Settore sotto forma di Associazione di Promozione Sociale denominato:

"MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI FIORENZUOLA D'ARDA- APS"

con sede legale nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) operante nel territorio della Provincia di Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'ente è una libera associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del D. Lgs. n.117/2017, di seguito il "Codice", dall'art.36 c.c. e ss., nonché del presente statuto.

ART.2

(Scopi e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva o comunque principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 D.Lgs. n.117/2017 e ss. mm. e ii., prevalentemente a favore degli Associati, consistenti nella predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o prestazioni economiche volte a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita in particolare nel campo degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari.

Più dettagliatamente e in via non esaustiva l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, garantendo loro la possibilità di accedere al godimento di una abitazione mettendo a disposizione per tale scopo gli immobili di proprietà dell'Associazione stessa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti da apposito regolamento di assegnazione degli alloggi predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea;
- erogazione di sussidi economici legati a prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali integrative del sistema sanitario nazionale (SSN) a favore dei propri associati e familiari, anche in via mediata, attraverso l'adesione ad altre associazioni

aventi le medesime finalità.

L'Associazione può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguitamento delle finalità statutarie, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare: liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa pro tempore vigente, tra cui in particolare le seguenti:

- organizzare eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- somministrare alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Le decisioni di svolgere attività connesse o affini alle finalità statutarie o le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività generali, sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo.

ART.3

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- i contributi degli Associati che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite del patrimonio sociale;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale consentite;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per

es.: raccolte fondi in occasione di eventi pubblici, feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.);

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da corrispondere all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.

I versamenti effettuati dagli Associati possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART.4

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo patrimoniale di garanzia costituito dal Consiglio Direttivo accantonando parte delle risorse liquide dell'Associazione e che dovrà essere adeguato, in base alla normativa vigente, all'attività svolta dall'Associazione. Le variazioni di tale fondo non comportano, salvo diversa normativa, una modifica dello statuto;
- dai beni, immobili, mobili registrati e mobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) od il diverso importo stabilito dalla normativa applicabile.

ART.5

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 D.Lgs. n.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità

previste.

ART.6

(Ammisione)

Il numero minimo degli Associati è quello indicato dal Codice in materia di associazioni di promozione sociale mentre non esiste un numero massimo degli aderenti in quanto illimitato.

Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti eventualmente adottati.

Nella vita associativa non sono ammesse forme di discriminazione: pertanto, eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Associati sia persone fisiche, sia altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso previsto dal successivo art.8.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato nella quale lo stesso dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati e decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. Entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, l'aspirante Associato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le domande di ammissione riguardanti un minorenne dovranno essere presentate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART.7

(Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli Associati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare e votare in Assemblea a condizione di essere iscritti nel Libro degli

Associati ed in regola con i versamenti dovuti;

- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; se minorenne dell'elettorato attivo (non passivo) essi devono essere rappresentati ex lege dai titolari della responsabilità genitoriale. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari designati;
- prendere visione dei libri sociali dell'Associazione. La richiesta di visione deve essere effettuata attraverso richiesta scritta, da inoltrare al Consiglio Direttivo. Il Consiglio avrà 30 (trenta) giorni per preparare la documentazione richiesta, salvo motivati impedimenti. La visione potrà essere effettuata presso la sede sociale od in altro luogo ritenuto dal Consiglio Direttivo idoneo. La modalità di visione dei libri sociali, potrà essere ulteriormente integrata dal regolamento interno.

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale e/o eventuali altri contributi speciali a carico del singolo associato deliberati dal Consiglio Direttivo nei termini previsti;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità e capacità, al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione svolge in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati medesimi.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

ART.8

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità nel caso in cui un Associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente;
- per esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali

regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Ogni Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione previa comunicazione scritta - anche non motivata – indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto con l'inizio dell'esercizio successivo alla data di comunicazione del recesso. I diritti e i doveri dell'Associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato indicandone le motivazioni e comunicando la decisione al diretto interessato con un mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento della stessa. L'esclusione sospende dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso i diritti di partecipazione dello stesso all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione. La delibera di esclusione provoca la perdita della qualità di Associato con effetto a decorrere da 60 (sessanta) giorni dopo la comunicazione dell'esclusione al diretto interessato a meno che entro tale termine quest'ultimo non faccia ricorso chiedendo che sia l'Assemblea degli Associati a decidere sull'esclusione.

L'Associato receduto o decaduto o escluso può essere riammesso come nuovo Associato, previa presentazione di apposita richiesta e la nuova iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda senza considerare gli anni di iscrizione precedenti.

Come già stabilito dai precedenti art.3 e 4 del presente Statuto, qualsiasi apporto o versamento comunque denominato effettuato dall'Associato non ripetibile da quest'ultimo (o dai suoi aventi causa a qualunque titolo) in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'Associato.

ART.9 **(Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Revisore legale.

ART.10 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail (o altri strumenti di comunicazione elettronica), spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, al recapito risultante dal Libro degli Associati. Quale modalità aggiuntiva e non alternativa a quanto sopra prescritto, si può disporre anche l'affissione della comunicazione in luogo pubblico, 10 (dieci) giorni prima della convocazione.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista anche la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi telematici, purché sia possibile accettare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto (20%) degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti devono essere espressi in maniera sono palese, tranne quelli su decisioni riguardanti le persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dalla persona a ciò designata dall'Assemblea stessa all'inizio della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati a seguito di richiesta motivata.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- nominare e/o revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare la forma e le misure delle prestazioni a favore degli Associati di cui all'art.2 del presente statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli Associati in caso di ricorso ad essa da parte

dell'Associato escluso;

- deliberare sul rigetto di domande di ammissione di nuovi Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Associato non ammesso;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati nel solo caso di prima convocazione mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria occorrerà in prima convocazione la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso della delibera di scioglimento per la quale il quorum deliberativo resta invariato.

ART.11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da almeno 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il mandato dura fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno di carica. Si applica l'art.2382 c.c..

Al conflitto di interessi dei Consiglieri direttivi si applica l'art.2475-ter c.c..

La carica di Consigliere è a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione delle seguenti operazioni per le quali è richiesta la specifica approvazione dell'Assemblea ordinaria:

- acquisto e vendita di beni immobili e mobili registrati;
- assunzione e concessioni di mutui;
- il rilascio di garanzie reali o personali;
- la stipula di compromessi e transazioni immobiliari.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì su qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di terzi.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono validamente costituite quando sono presenti almeno quattro membri oltre il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla loro sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati nella seduta immediatamente successiva.

Nei casi in cui oltre la metà dei membri o tutti i membri del Consiglio Direttivo decadano, l'Assemblea ordinaria dev'essere convocata d'urgenza dai consiglieri rimasti in carica o dal Consiglio dimissionario affinchè provveda rispettivamente, a seconda del caso, alla sostituzione dei mancanti o alla nomina di un nuovo Consiglio.

I consiglieri nominati in sostituzione di quelli dimissionari o decaduti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio che vanno a reintegrare.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera il regolamento e i criteri di assegnazione degli alloggi;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile o opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove esistente, con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail e telefonica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risulta presente la maggioranza dei Consiglieri, purchè non vi sia opposizione scritta da parte dei Consiglieri assenti.

L'adunanza del Consiglio Direttivo, può essere fatta in presenza oppure attraverso mezzi telematici; in ogni caso prima dell'inizio della riunione il Presidente (o chi ne fa le veci) dovrà verificare l'identità dei partecipanti.

Se un consigliere manca tre volte di seguito alle adunanze, si considererà dimissionario, salvo il caso in cui prima della seduta successiva provi che l'assenza è dovuta a legittimo impedimento.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.12

(Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Egli provvede altresì a:

- a) custodire la cassa dell'Associazione;
- b) provvedere alla riscossione delle quote di ammissione di ciascun Associato e rilasciarne quietanza;
- c) tenere la prima nota di cassa;
- d) procedere alla verifica di cassa ognqualvolta ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Qualora manchi anche il Vice-Presidente le relative funzioni verranno assunte dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART.13

(Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra coloro che non sono Associati. Egli provvede alla seguenti incombenze:

- a) redigere e sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere il Libro degli Associati e trascrivere ogni variazione della compagnie

- associativa;
- c) tenere e conservare l'archivio dell'Associativa;
- d) provvedere ad ogni altro compito affidato alla sua competenza dal presente statuto e dalle norme sia civili che fiscali.

ART.14

(Organo di Controllo)

Nei casi previsti dalla legge o qualora lo decida l'Assemblea l'Associazione nomina un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale il Controllore Unico o almeno uno dei membri del Collegio dei Controllori devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicati dalla legge.

L'organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'Organo di Controllo ha le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e della vigente normativa;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- svolge ogni altro compito attribuitogli dalla vigente normativa.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisponde la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e preventivo.

L'Organo di controllo ha diritto ad un compenso per l'attività svolta da stabilirsi all'atto della nomina in base ai parametri per la retribuzione delle attività professionali.

ART.15

(Esercizio della funzione di revisione legale)

Nei casi previsti dalla legge, o qualora lo decida l'Assemblea, l'Associazione nomina un Revisore Legale.

La revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale all'organo di controllo: in questo caso tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.

ART.16

(Scritture contabili e Libri dell'Associazione)

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla vigente normativa.

In aggiunta l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli altri organi sociali, se nominati.

ART.17

(Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi.

Le eventuali eccedenze attive, dedotto non meno di un quinto da assegnarsi al fondo di riserva ordinario, saranno devolute al raggiungimento degli scopi sociali indicati nell'art.2. Le riserve sono indivisibili tra i soci.

Il Consiglio Direttivo predisponde altresì un bilancio preventivo da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno all'Assemblea.

Nei casi previsti dalla vigente normativa l'Associazione deve predisporre altresì il bilancio sociale.

ART.18

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, dipendente o lavoratore autonomo, nei limiti previsti dall'art.36 D. Lgs. n.117/2017.

Il personale sarà assunto dal Consiglio Direttivo che determinerà le sue attribuzioni e competenze e provvederà all'eventuale licenziamento.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

ART.19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere domandato da almeno due

terzi degli Associati e sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.10.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina dei liquidatori e ne determina i poteri.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. n.117/2017.

ART.20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.117/2017, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi
dell'art. 22 D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.
Fiorenzuola d'Arda (PC), 31 dicembre 2021.